Newsletter 22/2024



# Corriere legislativo



#### le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



### Giurisprudenza rilevante



### dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.

050624

#### IN EVIDENZA

- Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativi al mese di aprile 2024 pubblicato dall'ISTAT
- Conversione in legge del Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali (SUPERBONUS)
- Nomina a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del sig. Cosimo Nesci su designazione CONFSAL
- Nuove modalità di collocazione ed uso dei dispositivi di controllo della velocità (cosiddetti autovelox)
- Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 Norme urgenti in tema di semplificazione edilizia ed urbanistica
- Legge 17 maggio 2024, n. 70 Norme e delega al governo in tema di bullismo e cyberbullismo
- Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 Norme urgenti in tema di sport, sostegno didattico a studenti disabili, per l'avvio dell'anno scolastico 2024-2025 e per l'università
- Incentivi per assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili
  - Corte di Cassazione

    ["L'esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore [è] da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest'ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti."]
- NOTIZIE DAL PARLAMENTO

















### le Norme

270524

### PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA PER I FLUSSI DELLE PERSONE MIGRANTI IN INGRESSO IN ITALIA

La delibera del Consiglio dei ministri 9 aprile 2024, proroga lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. La predetta delibera, è adottata anche in considerazione della complessa evoluzione dello scenario di crisi internazionale, destinato ad innescare crescenti ondate migratorie che potrebbero giungere sulle coste del Mediterraneo attraverso la Libia, nonché della previsione di un nuovo sensibile incremento degli ingressi di cittadini stranieri in Italia, a fronte della stabilizzazione di condizioni meteo-marine favorevoli, con l'approssimarsi della stagione estiva. Dal suddetto atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 122 DEL 27.05.2024

27 05 24

### INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI IMPIEGATI ED OPERAI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024 PUBBLICATO DALL'ISTAT

L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblica gli indici dei prezzi al consumo, senza tabacchi, per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2024, ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 122 DEL 27.05.2024

28 05 24

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39 MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI (SUPERBONUS)

La legge 23 maggio 2024, n. 67, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse ad eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, di cui abbiamo offerto a suo tempo, immediata contezza. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche. Tra le altre, segue una selezione delle più rilevanti. Le disposizioni previste dalla suddetta legge non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga in questione, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, la detrazione (superbonus 110%) è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ed ancora, ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il



## segue le norme

competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. La legge entra in vigore il 29.05.2024.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024

28 05 24 NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL) IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SIG. COSIMO NESCI SU DESIGNAZIONE CONFSAL

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024, il sig. Cosimo Nesci è stato nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti» quale designato dalla CONFSAL, in sostituzione del dott. Angelo Raffaele Margiotta.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024

28 05 24 NUOVE MODALITA' DI COLLOCAZIONE ED USO DEI DISPOSITIVI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (COSIDDETTI AUTOVELOX)

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 11 aprile 2024, detta nuove modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati

al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992 (autovelox). In via preliminare e generale, il decreto suddetto, dispone che l'utilizzo dei dispositivi, delle postazioni e dei sistemi di misurazione della velocità (autovelox) deve tener conto - in ogni caso - dell'esigenza di evitare duplicazioni, sovrapposizioni o interferenze tra i diversi servizi sul medesimo tratto stradale. Per la contestazione differita delle violazioni, sono collocate, in via ordinaria, postazioni fisse. Laddove non sia possibile, per motivi connessi all'infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, l'installazione di una postazione fissa in un preciso punto della predetta infrastruttura, è consentita la collocazione di postazioni mobili. Le postazioni fisse o mobili possono essere collocate sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Per le restanti tipologie di strade le medesime postazioni possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal prefetto sia in ambito extraurbano che in ambito urbano. In ogni caso, la gestione delle postazioni fisse o mobili è riservata esclusivamente agli organi di polizia stradale. L'uso di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento, quando sono utilizzati senza contestazione immediata della violazione, è consentito sulle strade o su tratti di strada, nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. La visibilità della postazione di controllo attuata attraverso dispositivi a bordo veicolo in movimento, è garantita dall'installazione sopra il veicolo di un segnale luminoso o a messaggio variabile, riportante la dicitura "rilevamento dinamico velocità ", abbinato al dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu che deve essere in funzione durante il rilevamento. I dispositivi già installati alla data di entrata in vigore del predetto decreto, non conformi ai presupposti e alle prescrizioni in questione, sono posizionati secondo le modalità di cui al medesimo Allegato A entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il citato termine, gli stessi sono disinstallati sino all'adeguamento alle disposizioni del suddetto decreto.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024



## segue le norme

28 05 24

DELEGAZIONE SINDACALE PARTECIPANTE ALLA NEGOZIAZIONE
PER L'ACCORDO PER IL TRIENNIO 2022-2024 AFFERENTE IL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

Con decreto 16 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è individuata la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022-2024 riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione di quanto statuito dalla sentenza n. 1932/2024 del Tribunale ordinario di Roma - Prima sezione lavoro. Pertanto, la delegazione sindacale predetta, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, in quanto in possesso del requisito di rappresentatività del cinque per cento, espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato:

CO.NA.PO.;

FNS CISL;

UIL PA VV.F.;

FP CGIL VV.F.;

CONFSAL VV.F.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024



28 05 24

DELEGAZIONE SINDACALE PARTECIPANTE ALLA NEGOZIAZIONE PER L'ACCORDO PER IL TRIENNIO 2024-2026 AFFERENTE IL PERSONALE DIRIGENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto 22 maggio 2024, determina le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente del Corpo della polizia penitenziaria che partecipano alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2024-2026, come di seguito elencate:

ANFPP - DIR.POL.PEN.;

SAPPE;

USPP;

CISL FNS;

CONSIPE;

SINAPPE.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024

28 05

### TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39

Testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75 del 29 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.».



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 123 DEL 28.05.2024 (PAG. 44)



## segue le norme

29 05 24

DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2024, N. 69 - NORME URGENTI IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA

Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, detta disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, modificando il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il provvedimento reca notevoli aspetti di interesse generale, in quanto riguarda tutti i proprietari di immobili. Di seguito, una selezione delle norme principali. Non si richiede più alcuna notifica o indiretta autorizzazione, per le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, mentre devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche. Di particolare importanza la nuova normativa circa il mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere, all'interno della stessa categoria funzionale, è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Ed ancora, sono sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C), di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti, come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche

condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi, previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano vigenti le disposizioni del citato testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie. Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto, possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. All'occorrenza, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata. Il comune territorialmente competente ha facoltà di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la difformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti vigenti. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze ed è inoltre indicata l'epoca di realizzazione della struttura. Ove sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con documentazione certa, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. Il decreto-legge entra in vigore il 30.05.2024 💆



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 124 DEL 29.05.2024



## segue le norme

29 05 24

PROGRAMMA E MODALITA' DI ESAME PER IL TITOLO PROFESSIONALE DI UFFICIALE DI NAVIGAZIONE DEL DIPORTO DI 2ª CLASSE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del direttore generale per il mare, il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 maggio 2024, sono stati approvati il programma e le modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, afferente il regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Il testo integrale del decreto, comprensivo di allegati, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'indirizzo www.mit.gov.it.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 124 DEL 29.05.2024

30 05 24

LEGGE 17 MAGGIO 2024, N. 70 - NORME E DELEGA AL GOVERNO IN TEMA DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

La legge 17 maggio 2024, n. 70, dispone circa normativa e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. La legge suddetta reca la finalità di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo ed assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore, che svolgono attività educative, anche non formali e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo

delle tecnologie e di presidiarne l'uso. All'occorrenza, nella predetta legge, per "bullismo", si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare stati di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni. Pertanto, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tra l'altro, l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Garante per la protezione dei dati personali, predispone, nei limiti delle risorse disponibili, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. In materia scolastica, si dispone che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento previste, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore. E' inoltre istituito un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Pertanto, per l'attuazione delle finalità della suddetta legge, le regioni possono adottare iniziative affinché sia fornito alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che lo richiedano, anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un servizio di sostegno psicologico agli studenti, al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi, nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni



## segue le norme

di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Sul piano giurisdizionale, si dispone che il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto manifesta chiare prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero evidenzia condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento personale e mirato, con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali. Sul piano delle deleghe legislative, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, uno o più decreti legislativi dei quali si dettano i principi ed i criteri direttivi. Inoltre, per gli scopi della citata legge ed a fini di prevenzione, è istituita nel giorno 20 gennaio, la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La legge entra in vigore il 14.06.2024. 💆



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 125 DEL 30.05.2024

30 05 24

## BANDO PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA PER L'A. A. 2023-2024

Il Ministero dell'università e della ricerca emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con decreto del 24 maggio 2024, prot. n. 678, del Ministero dell'università e della ricerca, è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2023/2024. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito: www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it . Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascu-

na scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2023/2024 e sono inoltre indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999. Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 125 DEL 30.05.2024

31 05 24

DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71 - NORME URGENTI IN TEMA DI SPORT, SOSTEGNO DIDATTICO A STUDENTI DISABILI, PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-2025 E PER L'UNIVERSITA'

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, emana norme urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di quattro capi: I - misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale; II - disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; III - disposizioni urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025; IV - disposizioni urgenti in materia di Università e ricerca. Per quanto attiene agli organi statutari sportivi, si introduce un sistema che consente, a certe condizioni, il quarto mandato per alcune cariche apicali elettive. In tale ottica, si dispone che i presidenti uscenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, possono essere ancora eletti a condizione che conseguano, alla prima votazione, un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature, non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso, il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. La suddetta disciplina si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonché



ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva. Ed inoltre, è istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito "Commissione". La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente ad effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. In tema di sostegno didattico ad allievi disabili, per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'offerta formativa dei percorsi in questione, prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i predetti, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. Possono partecipare ai citati percorsi relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato, coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Ed ancora, in sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, una qualifica professionale o un titolo di formazione per il sostegno e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Al fine di agevolare la continuità educativa e nel caso di richiesta da parte della famiglia, valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del

discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La procedura predetta si applica, altresì, ai : a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado; b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie. Il Capo III, detta disposizioni volte a sanare diverse tipologie di contenzioso concorsuale. Si dispone, inoltre, in ordine ai corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per alunni extracomunitari che frequentano per la prima volta le istituzioni scolastiche nazionali e si prevedono alcune percentuali di studenti stranieri per ogni classe. Il capo IV reca, tra l'altro, disposizioni per l'accoglienza degli studenti fuori sede, tramite il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari. Il provvedimento entra in vigore il 01.06.2024. 💆



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 126 DEL 31.05.2024

31 05 24

ESONERO CONTRIBUTIVO UNIVERSITARIO PREVISTO DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL DECRETO 19 OTTOBRE 2023

Il Ministero dell'università e della ricerca, comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca al seguente link: https://www.mur.



# segue le norme

gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-644-del-15-05-2024, il decreto direttoriale n. 644 del 15 maggio 2024, recante «Avviso pubblico per la concessione dell'esonero contributivo in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" - Sub-investimento "Incentivi alle imprese per l'assunzione di ricercatori", finanziato dall'Unione europea - NextGeneration EU.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 126 DEL 31.05.2024

010624

### INCENTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI – ANNO 2023

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2024, si ripartiscono le risorse statali per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per l'annualità 2023, per le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al suddetto decreto. All'occorrenza, per l'annualità 2023, le risorse previste, sono attribuite alla Regione Campania, con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 per ogni lavoratore assunto, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, come indicato nello specifico prospetto, un importo annuo complessivo dell'onere, pari a euro 27.888,66.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 127 DEL 01.06.2024

010624

INTERVENTO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE "SCOPERTA IMPRENDITORIALE" - MODIFICAZIONI AL DECRETO 7 DICEMBRE 2023

Il Ministero delle imprese e del made in Italy emana un comunicato afferente al decreto 21 maggio 2024 - Intervento del Fondo per la crescita sostenibile: «Scoperta imprenditoriale». Pertanto, a seguito delle suddette modifiche normative e regolamentari, con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 maggio 2024, sono modificati i «Criteri per la determinazione dei costi e disposizioni inerenti alle modalità di rendicontazione», allegati al decreto direttoriale 7 dicembre 2023, riguardanti l'intervento agevolativo «Scoperta imprenditoriale», che prevede il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, coerenti con le aree tematiche della strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati ad individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa. Il decreto è pubblicato, dalla data del 22 maggio 2024, nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy: www.mimit.gov.it.



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE: GAZZETTA UFFICIALE Serie generale N. 127 DEL 01.06.2024



## Giurisprudenza rilevante

16 05 24

**CORTE DI CASSAZIONE** 

**SEZIONE PRIMA CIVILE** 

N. 13570 - UD. 21.03.2024 - DEP. 16.05.2024

["L'esigenza di garantire la piena libertà di credo religioso a favore del minore [è] da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest>ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti."]

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13570, depositata in data 16.05.2024, interviene a dirimere una controversia sorta nell'ambito di una causa di divorzio, circa l'istruzione del figlio minore. Mentre la madre intendeva iscrivere il figlio di anni 10, nello stesso istituto religioso privato ove aveva già frequentato la scuola primaria, anche per la scuola media di primo grado, il padre, eccependo la "non laicità" della predetta scuola, desiderava che il fanciullo fosse iscritto in una scuola statale. In mancanza di accordo, la madre presentava ricorso urgente al Tribunale di Milano, al fine di essere autorizzata all'iscrizione. Sia il Tribunale prima, che la Corte di Appello in sede di reclamo, anche in base all'audizione del minore, autorizzavano la madre, nonostante il dissenso del padre, il quale ricorreva per Cassazione. La suprema Corte, infine, con l'ordinanza predetta, respinge il ricorso del padre, con motivazioni di pregio, che tengono in assoluto, primario conto, l'esclusivo interesse del minore. Leggiamo infatti: "[...] Secondo l'orientamento della CEDU (sentenza n. 54032/22), alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.

E' stato altresì affermato che, in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l'adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e mate-

## segue Giurisprudenza



riale, del minore a una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che il conflitto sulla scuola primaria e dell'infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando non solo la potenziale offerta formativa, l'adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna la scelta onerosa ma, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l'accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione (Cass., n. 26820/23: nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, in quanto, nella scelta tra la scuola pubblica e privata, aveva considerato criterio dirimente l'assolvimento dell'esborso economico da parte di uno dei due genitori).

Nella fattispecie, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato nel senso che la scelta della prosecuzione del ciclo scolastico secondario (dopo la scuola elementare) rispondeva all'esigenza di preservare il miglior interesse del minore il quale aveva espresso il desiderio di continuare a frequentare l'istituto privato [Omissis] in Milano dove aveva numerose amicizie e buoni rapporti con gli insegnanti; come desumibile dalla relazione psicodiagnostica preventivamente richiesta da entrambi i genitori: il minore aveva bisogno di stabilità e conservazione dei riferimenti acquisiti, anche alla luce del disturbo non specificato, di cui soffriva.

Pertanto, la Corte territoriale - con ragionamento conforme ai principi già elaborati da questa Corte - ha correttamente ritenuto che l'esigenza di garantire la piena liberà di credo religioso a favore del minore era da ritenere recessiva rispetto al superiore interesse di quest'ultimo di soddisfare i propri desideri di continuare la frequentazione della scuola privata e di garantirne la crescita equilibrata e stabile, fondata sui riferimenti sociali acquisiti.

Né può, infine, obiettarsi che la decisione impugnata possa essere intesa come una violazione del principio di laicità del nostro ordinamento costituzionale, in quanto essa espri-



me, di fatto, un plausibile giudizio di bilanciamento dello stesso con i principi di rango costituzionale afferenti alla cura e alla tutela dei minori, in ogni loro declinazione.

In conclusione, il detto principio di laicità non può essere invocato in termini assoluti, né esso può assurgere a valore tiranno, rispetto agli altri, pure in gioco, la cui portata è stata legittimamente limitata in ragione della tutela degli interessi del minore e dei limiti strettamente indispensabili per realizzare tale tutela sì che la complessiva ponderazione giudiziale risulta immune dai pretesi vizi logici e giuridici.

Le spese seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024 💆

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE NON UFFICIALE

# corriere Legislativo dal parlamento 🔊

#### SENATO - ASSEMBLEA

28 05 24

#### 194ª SEDUTA PUBBLICA

L'Assemblea, nella seduta del 28 maggio 2024, ha ripreso l'esame del ddl n. 935 recante modifiche della Parte seconda della Costituzione per l'**elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri**, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, nel testo proposto dalla Commissione.

Nella seduta tutte le proposte emendative all'articolo 1 sono state bocciate. Il dibattito si è concentrato ancora sulla soppressione della facoltà del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, previsione aspramente contestata dalle opposizioni, che, nell'esprimere delusione per la mancanza di apertura da parte della maggioranza e del Governo verso le proposte delle minoranze, hanno richiamato ancora una volta l'importanza dei senatori a vita come figure di altissimo profilo che hanno offerto un contributo prezioso al Parlamento. Il relatore, sen. Balboni (FdI), ha riaffermato l'aspirazione a un principio democratico più alto, ovvero che si entri nelle assemblee elettive solo tramite elezioni, ribadendo che l'Italia è, insieme alla Russia, uno dei pochi Paesi ad avere senatori a vita. Anche il Ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati ha convenuto che, con l'elezione diretta, si è cercato di costruire organi di rappresentanza elettivi; d'altra parte, la riduzione del numero dei parlamentari (da 320 a 200 senatori) potrebbe alterare l'equilibrio tra maggioranza e opposizione. Nella discussione sugli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 1, se il PD ha proposto l'introduzione di strumenti come la sfiducia costruttiva per mantenere un equilibrio tra il Parlamento e il Governo, permettendo al Parlamento di offrire alternative di governo senza destabilizzare il sistema, IV, nel ribadire la necessità di superamento del bicameralismo perfetto, ha insistito sull'importanza di garantire diritti e tempi certi alle opposizioni, migliorando i regolamenti parlamentari per riflettere il ruolo cruciale delle minoranze; anche M5S ha chiesto di garantire i diritti delle opposizioni in Parlamento, sottolineando che tali prassi sono già realtà alla Camera e criticando la maggioranza per non voler formalizzare queste tutele; Misto-AVS ha criticato l'introduzione di distorsioni maggioritarie, sottolineando l'inequità di mantenere gli stessi quorum e la necessità di un serio approfondimento per evitare



# segue dal parlamento

squilibri democratici; Misto-Az ha proposto di limitare l'uso della decretazione d'urgenza escludendola dalla materia penale e limitandola a casi specifici come la sicurezza dello Stato o la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale. Si è quindi passati all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, tutti respinti, sui quali il relatore, come anche il Ministro, ha espresso parere contrario, argomentando che l'articolo è frutto di un emendamento di IV, approvato da parte di un'ampia maggioranza, e rispondendo alle critiche dell'opposizione, sottolineando altresì il ruolo del premio di maggioranza nel consolidare il bipolarismo, come dimostrano i risultati elettorali recenti. Approvato l'articolo 2, con il voto favorevole di IV, l'esame del provvedimento riprenderà domattina dall'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

In apertura di seduta la Vice Presidente Castellone ha comunicato all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto alla ripartizione dei tempi per il prosieguo dei lavori sul ddl costituzionale sul premierato per trenta ore complessive.

29 05

#### 195ª SEDUTA PUBBLICA

La Vice Presidente Rossomando ha reso comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al ddl n. 1146 recante disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, collegato alla manovra di finanza pubblica.

L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 935 recante modifiche della Parte seconda della Costituzione per l'**elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri**, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, nel testo proposto dalla Commissione.

# segue dal parlamento



#### CAMERA - AULA

28 05

#### 300<sup>^</sup> SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di martedì 28 maggio 2024, l'Aula ha approvato proposta di legge delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (C. 304-A).

Successivamente la Vicepresidente della Camera Anna Ascani ha ricordato la ricorrenza del 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. E' seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo.

Nella parte antimeridiana della seduta ha avuto luogo lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni sui seguenti argomenti:

- misure a favore del settore apistico, con particolare riferimento al contrasto della concorrenza sleale e alla direttiva europea in materia di etichettatura e tracciabilità (Nevi -FI-PPE); iniziative di competenza volte a rendere accessibili i dati circa lo stato di avanzamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento al numero dei posti negli asili nido (Manzi - PD-IDP).

Per il Governo sono intervenuti il Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo e la Sottosegretaria di Stato per l'Istruzione e il merito Paola Frassinetti.

29 05 24

#### **301<sup>^</sup> SEDUTA PUBBLICA**

Nella seduta di mercoledì 29 maggio 2024 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- elementi e iniziative in merito a interventi di restauro del Duomo di Salerno e dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni (D'Alessio - AZ-PER-RE);
- chiarimenti in merito alla tipologia di forniture militari inviate all'Ucraina, anche al fine di garantire la massima trasparenza e il pieno coinvolgimento del Parla-



## segue dal parlamento

mento in relazione alle autorizzazioni di invio di armamenti (Francesco Silvestri - M5S);

- elementi e iniziative in ordine alla riduzione delle risorse finanziarie destinate agli enti locali in relazione ai contributi assegnati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Braga - PD-IDP); -iniziative volte all'introduzione di codici identificativi degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico (Zaratti - AVS);
- -iniziative a favore della popolazione dei Campi Flegrei, con particolare riferimento al potenziamento delle politiche abitative, alla previsione di una moratoria sui mutui e all'attuazione del piano intermodale sulle vie di fuga (Gadda - IV-C-RE);
- misure per tutelare le aziende e i lavoratori del comparto della cosiddetta cannabis leggera (Magi MISTO-+EUROPA);
- tempi di adozione delle disposizioni applicative del Piano «Transizione 5.0» (Casasco FI-PPE); intendimenti in merito alla cosiddetta liberalizzazione dei dehors a favore delle attività di ristorazione (Lupi NM(N-C-U-I)-M);
- iniziative per sostenere la crescita e la competitività delle imprese nel settore spaziale, con particolare riferimento al disegno di legge in materia collegato alla manovra di bilancio (Foti - FDI);
- iniziative di competenza volte a favorire il confronto e il contraddittorio in ambito universitario e ad evitare che in tale contesto sia data risonanza a ideologie di carattere antisemita (Giaccone – LEGA).

Per il Governo sono intervenuti il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e la Ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini.